**ALLEGATO 4**

**ELEMENTI COMUNI DELLE SCHEDE INTERVENTO – Estratto modifiche trasversali PSP presentate con Emendamento 2024 con impatto su CSR**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Modifica PSP** | | | | | | **Corrispondente modifica su CSR** |
| CUI (Codice Univoco Identificativo) | intervento | Regione/PA | Oggetto ed allocazione | Testo PSP (comprendente sia aggiunte che eliminazioni) | Motivazione e impatto su target/milestones |
| **4a NOTIFICA  01-IT/TT** | Elementi comuni 4.1.2.4.6  E 4.7.3 Elementi aggiuntivi comuni per gli interventi settoriali, per gli interventi di sviluppo rurale, oppure comuni sia per gli interventi settoriali che per gli interventi di sviluppo rurale | ITALIA | 4.1.2.4.6  Tabella PLT  E  Sottosezione 5. interventi a superficie o a capo - aspetti trasversali  tabella conversione capi bestiame in uba >Tabella “Indici di conversione dei capi di bestiame in UBA” | |  |  | | --- | --- | |  | **INDICE DI CONVERSIONE IN UBA** | | Bovidi di oltre due anni di età | 1,0 | | Bovidi da sei mesi a due anni di età | 0,6 | | Bovidi di meno di sei mesi | 0,4 | | Equidi di oltre 6 mesi | 1,0 | | Ovini e caprini di età superiore a 12 mesi | 0,15 | | Scrofe riproduttrici di oltre 50 kg | 0,5 | | Altri suini | 0,3 | | Galline ovaiole | 0,014 | | Altro pollame | 0,03 | | Struzzi oltre 1 anno di età, lama e alpaca oltre 1 anno di età, selvaggina da allevamento oltre 1 anno di età | 0,15 | | La modifica è necessaria per rendere coerente la tabella di conversione delle UBA riportata nella Sez. 5 della SRA30 con le tabelle riportate nei paragrafi 4.1.2.4.6 e 4.7.3, che sono state oggetto di Emendamento1.  In altre parole, a seguito di riunione con le regioni/PA e si ripristina quanto originariamente riportato nel PSP approvato a dicembre 2022 (e oggetto di modifica in emendamento 1).  La modifica è stata già valutata per il calcolo degli indicatori, dei target intermedi e finali in quanto è stata considerata al momento dell’elaborazione della prima modifica (119.2) . Anzi, si prefigge come scopo il raggiungimento di tali indicatori e target presenti nel PSP e conseguentemente non incide su di essi. In altre parole, così come in emendamento1 aveva impatto nullo sui target anche adesso ha impatto nullo sui target in quanto è indifferente ad essi. | Nel capitolo 5.2.8 del CSR la tabella di conversione viene così modificata:  **TABELLA DI CONVERSIONE DI CUI AL PIANO STRATEGICO NAZIONALE POLITICA AGRICOLA COMUNE 2023-2027**   |  |  | | --- | --- | | **CATEGORIA DI ANIMALI** | **INDICE DI CONVERSIONE IN UBA** | | Bovidi di oltre due anni di età | 1,0 | | Bovidi da sei mesi a due anni di età | 0,6 | | Bovidi di meno di sei mesi | 0,4 | | Equidi di oltre 6 mesi | 1,0 | | Ovini e caprini **di età superiore a 12 mesi** | 0,15 | | Scrofe riproduttrici di oltre 50 kg | 0,5 | | Altri suini | 0,3 | | Galline ovaiole | 0,014 | | Altro pollame | 0,03 | | Struzzi oltre 1 anno di età, lama e alpaca oltre 1 anno di età, selvaggina da allevamento oltre 1 anno di età | 0,15 | |
| **4a NOTIFICA  04-IT/A1** | SRA01 - ACA1 - produzione integrata | ITALIA  (si ringraziano le Regioni Umbria e Emilia-Romagna per la segnalazione ed il contributo fornito) | Sez. 6  Definire il tipo di sostegno (non SIGC) o impegno (SIGC) ammissibile e altri obblighi  Impegno **I01** | Avvicendamento colturale  ~~Obbligo del rispetto di una rotazione quinquennale che comprende almeno tre colture principali e prevede nel quinquennio al massimo un ristoppio. I disciplinari regionali riportano gli areali e le diverse condizioni nelle quali il criterio generale di avvicendamento risulti incompatibile con gli assetti colturali e/o organizzativi aziendali, per cui è consentito ricorrere a un modello di successione che nel quinquennio preveda due colture e al massimo un ristoppio per coltura; è possibile avere due ristoppi della stessa coltura a condizione che la coltura inserita tra i due ristoppi sia di una famiglia botanica diversa. I disciplinari riportano indicazioni specifiche sugli intervalli che devono rispettare le colture per il ritorno sulla stessa superficie e ulteriori limitazioni e precisazioni di successione per le diverse colture che tengono conto della specificità delle colture e/o di eventuali problemi fitosanitari o altre problematiche che derivano ad esempio dalle analisi fisico-chimiche.~~  Avvicendamento colturale   1. Per l’intera azienda o di unità di produzione omogenee per tipologie di colture, le aziende adottano un avvicendamento quinquennale che comprenda almeno tre colture principali e preveda al massimo un ristoppio per ogni coltura; 2. Per singole colture devono essere rispettati solo i vincoli relativi al ristoppio e all'intervallo minimo di rientro della stessa coltura e alle eventuali ulteriori restrizioni alle colture inserite nell’intervallo;   In quelle situazioni nelle quali il criterio generale di avvicendamento di cui al punto 1) risulti incompatibile con gli assetti colturali e/o organizzativi aziendali, è consentito ricorrere a un modello di successione che nel quinquennio preveda due colture e al massimo un ristoppio per coltura. | Modifica restrittiva in fase di avanzata discussione nell'OTS SQNPI per evitare eccessiva incoerenza con la norma BCAA7 in considerazione della rispondenza "ipso facto" della norma di successione colturale della produzione integrata rispetto a quella della BCAA7.  La modifica si rende necessaria per allineare la scheda d’intervento stante l’ aggiornamento all’interno delle “Linee guida nazionali di Produzione integrata” in fase di definizione.  Si è deciso di riformulare in riunione plenaria con le regioni/PPAA.  La modifica alla definizione di avvicendamento colturale è stata già valutata per il calcolo degli indicatori, dei target intermedi e finali in quanto è stata considerata al momento dell’elaborazione della prima modifica (119.2) . Anzi, si prefigge come scopo il raggiungimento di tali indicatori e target presenti nel PSP e conseguentemente non incide su di essi. Anzi, si prefigge come scopo il raggiungimento di tali indicatori e target presenti nel PSP e conseguentemente non incide su di essi. | Il testo della scheda intervento **SRA01** del CSR , alla **sezione 6 – Impegni** in corrispondenza dell’**avvicendamento colturale** viene così modificato:  Avvicendamento colturale  ~~Obbligo del rispetto di una rotazione quinquennale che comprende almeno tre colture principali e prevede nel quinquennio al massimo un ristoppio~~ *~~per coltura~~*~~.\* I disciplinari regionali riportano gli areali e le diverse condizioni nelle quali il criterio generale di avvicendamento risulti incompatibile con gli assetti colturali e/o organizzativi aziendali, per cui è consentito ricorrere a un modello di successione che nel quinquennio preveda due colture e al massimo un ristoppio per coltura; è possibile avere due ristoppi della stessa coltura a condizione che la coltura inserita tra i due ristoppi sia di una famiglia botanica diversa. I disciplinari riportano indicazioni specifiche sugli intervalli che devono rispettare le colture per il ritorno sulla stessa superficie e ulteriori limitazioni e precisazioni di successione per le diverse colture che tengono conto della specificità delle colture e/o di eventuali problemi fitosanitari o altre problematiche che derivano ad esempio dalle analisi fisico-chimiche.~~  *~~\*(specifiche conformi a quanto stabilito nei disciplinari di produzione integrata (DPI) approvati a livello regionale)~~*  **1) Per l’intera azienda o unità di produzione omogenee per tipologie di colture, le aziende adottano un avvicendamento quinquennale che comprenda almeno tre colture principali e preveda al massimo un ristoppio per ogni coltura;**  **2) per singole colture devono essere rispettati solo i vincoli relativi al ristoppio e all’intervallo minimo di rientro della stessa coltura e alle eventuali ulteriori restrizioni alle colture inserite nell’intervallo.**  **In quelle situazioni nelle quali il criterio generale di avvicendamento di cui al punti 1) risulti incompatibile con gli assetti colturali e/o organizzativi aziendali, è consentito ricorrere a un modello di successione che nel quinquennio preveda due colture e al massimo un ristoppio per coltura.** |
| **4a NOTIFICA  11-IT/D8** | SRD08 **-** investimenti in infrastrutture con finalità ambientali | ITALIA  (si ringrazia la Regione Emilia - Romagna per la segnalazione ed il contributo fornito) | Sez 5  Criteri di ammissibilità – CR02 | **CR02** – Al fine della pronta cantierabilità delle operazioni di investimento, i soggetti di cui al CR01 devono essere proprietari o aventi la disponibilità delle aree e/o delle infrastrutture interessate dagli investimenti di cui al presente intervento ovvero essere gestori delle opere al momento della presentazione della domanda di sostegno~~.~~ tranne i casi in cui sia previsto un procedimento espropriativo o un acquisto di terreni | Per uniformare il criterio all’analogo criterio previsto dalla scheda d’intervento SRD07.  Si è deciso di uniformare in riunione plenaria con le regioni/PPAA. Tale uniformità con la scheda precedente non impatta sugli indicatori in quanto è stata già valutata per il calcolo degli indicatori, dei target intermedi e finali in quanto è stata considerata al momento dell’elaborazione della prima modifica (119.2), per la stima degli stessi. Anzi, si prefigge come scopo il raggiungimento di tali indicatori e target risultanti dalla prima modifica e conseguentemente non incide su di essi. | Nella scheda intervento **SRD08** del CSR , alla **sezione 6 – Criteri di ammissibilità,** il testo del **CR02,** sia relativo all’**Azione 1 – Viabilità silvo-pastorale per l’accesso e la gestione degli alpeggi** sia all’**Azione 2 - Produzione di energia (per quest’ultima il Piemonte ha proposto l’azzeramento della dotazione finanziaria)** viene così modificato**:**  **CR02** - Al fine della pronta cantierabilità delle operazioni di investimento, i soggetti di cui al CR01 devono essere proprietari o aventi la disponibilità delle aree e/o delle infrastrutture interessate dagli investimenti di cui al presente intervento ovvero essere gestori delle opere al momento della presentazione della domanda di sostegno, **tranne i casi in cui sia previsto un procedimento espropriativo o un acquisto di terreni.** |
| **Emendamento 2024**  **01-E2-IT/E4** | SRE04- start up non agricole | ITALIA  (si ringrazia la Regione Lombardia per la segnalazione) | Indicatori di output della scheda | O.26. Numero di nuovi agricoltori che ricevono un sostegno all'insediamento (diversi dai giovani agricoltori indicati in O.25)  O.27. Numero di imprese rurali che ricevono un sostegno all’avvio di nuove imprese | La modifica è in relazione alla finalità dell’intervento trattandosi di imprese rurali e non di nuovi agricoltori. Per errore di digitazione si era inserito un indicatore di output diverso da quello effettivamente necessario.  La modifica impatta sui target intermedi e finali (R1) - cfr all.8 | Nella scheda intervento **SRE04** del CSR , alla **sezione 1 – Informazioni generali,** il testo relativo all’indicatore di prodotto viene così modificato:  ~~O.26. Numero di nuovi agricoltori che ricevono un sostegno all'insediamento (diversi dai giovani agricoltori indicati in O.25)~~  **O.27. Numero di imprese rurali che ricevono un sostengo all’avvio di nuove imprese** |
| **Emendamento 2024  06-E2-IT/varieSRA** | SRA02  SRA03  SRA12  SRA15  SRA20  SRA24  SRA26  SRA28 | ITALIA | Sez 5 | **IN SRA02:**  **I09** Attuare, nel caso della microirrigazione/fertirrigazione, la stesura, manutenzione, rimozione delle manichette gocciolanti, nonché prevedere lo spurgo e la pulizia dei filtri;  Gli impegni devono essere mantenuti ~~impegni~~ per tutto il periodo di impegno sulle superfici ammesse ~~dichiarate~~ nella domanda di sostegno.  **IN SRA03:**  **I.3.2.5** Nel caso del verificarsi di condizioni pedoclimatiche avverse sono consentite operazioni volte al decompattamento del suolo da realizzarsi secondo meccanismi autorizzativi stabiliti dalle Regioni/PPAA.  Per entrambe le azioni – 3.1 e 3.2 - è previsto il mantenimento degli impegni sulle superfici ammesse ~~dichiarate~~ nella domanda iniziale di sostegno per tutto il periodo (vincolo ad appezzamenti fissi per una o entrambe le azioni proposte), salvo diversa scelta a livello di Regione/PA.  **IN SRA12**:  Per l’Azione 12.2 Mantenere per tutto il periodo di impegno le medesime superfici ammesse ~~dichiarate~~ in domanda di sostegno  **IN SRA15:**  **I03** mantenimento per l’intero periodo di impegno delle superfici a colture annuali ammesse ~~indicate~~ nella domanda di sostegno, con possibilità di ruotare su appezzamenti aziendali diversi nel corso del periodo di impegno  **IN SRA20:**  **I07** L’entità della superficie oggetto di impegno ~~richiesta~~ ammessa con la domanda di sostegno deve essere mantenuta per tutta la durata del periodo di impegno,  **IN SRA24:**  **I03** la superficie ammessa ~~richiesta~~ con la domanda di sostegno deve essere mantenuta per tutta la durata dell’impegno,  **IN SRA26:**  **Impegni** È fatto obbligo per il beneficiario di impegnarsi a mantenere la superficie ammessa ~~richiesta~~ a premio con la domanda di sostegno iniziale per tutta la durata dell’impegno. Fatte salve le disposizioni regolamentari dell’Unione, non sono consentite variazioni delle superfici ammesse ad impegno con la domanda di sostegno iniziale per l'assunzione di nuovi impegni  **IN SRA28 (sez.7):**  La superficie a premio deve essere pari o inferiore alla superficie che ha beneficiato del sostegno nell’ambito degli investimenti all’impianto (schede SRD05 e SRD10 del presente piano e, nei casi previsti dalla presente scheda, analoghi interventi previsti nei precedenti periodi di programmazione e Reg. 2080). In caso di variazione negativa della superficie oggetto di impegno, ammessa ~~richiesta~~ con la domanda di sostegno, il pagamento sarà corrisposto solo per la superficie effettivamente sotto impegno a seguito della riduzione. | Precisazione necessaria in quanto l’impegno non può logicamente essere mantenuto sulle superfici dichiarate (o richieste) nella domanda di sostegno, bensì sulle superfici ammesse. La modifica di tipo riformulativo-formale è neutra e non influisce sul calcolo e sulla stima degli indicatori, dei target intermedi e finali quindi si prefigge come scopo il raggiungimento di tali indicatori e target del PSP senza influire in alcun modo su di ess | La modifica impatta sul testo del CSR, nella **sezione 6 – Impegni** dei seguenti interventi:  **SRA03**  Per **l’azione 3.1 l’impegno è ad appezzamenti fissi**. E’ previsto il mantenimento degli impegni sulle superfici ~~dichiarate~~ **ammesse** nella domanda iniziale di sostegno per tutto il periodo .  **SRA12**  L’Azione 12.2 si applica a parcelle fisse; pertanto devono essere mantenute per tutto il periodo di impegno le medesime superfici ~~dichiarate~~ **ammesse** nella domanda di sostegno. E’ fatta salva la possibilità di estendere l’impegno (anche al fine di non ridurre la sua incidenza sulla SAU); gli eventuali aumenti, tuttavia, potranno essere finanziate fino al limite indicato nelle disposizioni comuni.  **SRA24**  **I03 -** La superficie ~~dichiarata~~ **ammessa** con la domanda di sostegno deve essere mantenuta per tutta la durata dell’impegno, conformemente a quanto stabilito negli aspetti trasversali del Piano Strategico Nazionale della PAC. |